



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail: usp.ba@istruzione.it - uspba@postacert.istruzione.it

sito web: www.uspbari.net

Prot. n. 3710

Bari, 09/09/2010

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
delle Province di BARI e BAT
LORO SEDI

Ai Gestori delle Scuole Paritarie
delle Province di BARI e BAT
LORO SEDI

OGGETTO: Provvedimenti di nulla osta per il trasferimento degli alunni.

A seguito di numerose segnalazioni e richieste di intervento giunte a quest'Ufficio relativamente al rilascio, da parte delle scuole di iscrizione, del nulla osta per il trasferimento degli alunni e la loro relativa iscrizione presso le scuole di destinazione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. loro sui contenuti delle circolari ministeriali n. 4 del 15/01/2010, per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e n. 17 del 18/02/2010, per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

In caso di trasferimento da una scuola all'altra, successivamente all'iscrizione a domanda o d'ufficio e prima dell'inizio ovvero in corso d'anno scolastico, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata dall'interessato sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione.

Dopo aver accertato la disponibilità di posto, il dirigente della scuola di prima iscrizione invia il nulla osta sia al richiedente sia alla scuola di destinazione. A quest'ultima saranno inoltrati anche tutti i documenti dell'alunno.

Per il dirigente della scuola di destinazione l'acquisizione del nulla osta è condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione.

Su tale tematica, in questi ultimi anni, si sono più volte pronunciati anche i Tribunali Amministrativi Regionali, sottolineando che le disposizioni normative vigenti, dall'art. 4 del R.D. 653/1925 alle più recenti circolari annuali sulle iscrizioni, non attribuiscono alcuna discrezionalità al dirigente dell'istituto di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento. Al contrario, l'atto risulta vincolato alla semplice ricorrenza di una posizione scolastica regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale.

È appena il caso di ricordare, al riguardo, la sentenza n. 59/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, II sezione di Catania, che ha ritenuto illegittimo il diniego



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail: usp.ba@istruzione.it - uspba@postacert.istruzione.it

sito web: www.uspbari.net

del nulla osta anche in caso di trasferimento dell'alunno presso una istituzione scolastica ubicata nella stessa città e nella stessa circoscrizione della scuola di provenienza ovvero nel caso che il richiesto cambio di istituto determini, per riduzione del numero di studenti, la soppressione di una classe nella scuola di provenienza.

Alla luce di tali precisazioni, auspico una rapida e positiva risoluzione delle eventuali situazioni di difficoltà o incertezza relative ai provvedimenti di nulla osta, che possono generare situazioni di contenzioso ed eventualmente di inadempienza dell'obbligo scolastico, nonché la mortificazione della fiducia dei giovani e delle loro famiglie nei confronti della Scuola.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

f.to Giovanni Lacoppola